

STATUTO

**CARESA' SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
AGRICOLA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRUGINE PD VIA OSPITALE 32/A

Numero REA: PD - 381883

Codice fiscale: 04341240283

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

si della Legge n 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile nonché ad organismi economici, sindacali, professionali, che si propongano attività cooperativistiche, mutualistiche, assistenziali, finanziarie, di lavoro, di servizio o similari, con delibera dell'Organo Amministrativo.";

- modifica dell'articolo relativo alle categorie dei soci;

- modifica integrale dell'articolo relativo al bilancio sociale;

- soppressione degli articoli relativi agli strumenti finanziari partecipativi e non, precisamente gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24;

- soppressione dell'articolo 25 "coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività";

- modifica dell'articolo 35 introducendo la possibilità che la cooperativa sia amministrata anche da un Amministratore Unico, con conseguente aggiornamento dell'articolo 36;

- modifica dell'articolo 37 che prevederà la convocazione dell'assemblea anche a mezzo di lettera consegnata a mano.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara terminate le operazioni di cui al presente verbale alle ore 9.30.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato sotto la lettera "A", alla costituita che lo approva.

Scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio, consta di due fogli di cui occupa cinque pagine e fin qui della presente sesta.

Viene sottoscritto alle ore 9.30.

F.to Sara Tognato

F.to dr. Riccardo Speranza Notaio (L.S.)

ALLEGATO "A"

STATUTO DI

"CARESA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Brugine (PD), la Società Cooperativa denominata **"CARESÀ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA"**. La Cooperativa potrà istituire o sopprimere, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali e rappresentanze anche altrove.

ART. 2 - DURATA

La Cooperativa ha **durata fino al 31 dicembre 2060** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ART. 3 - SCOPI

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo universale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la

democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altri enti cooperativi, altre imprese e organismi, su scala locale, nazionale ed internazionale, nonché allo sviluppo delle esperienze consortili.

La cooperativa non ha scopo di lucro.

I suoi scopi sono:

- il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, finalizzate all'integrazione ed all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria, in particolare dell'art. 1, lett. b) della Legge n° 381/1991, della L.R. 23/2006 e del Regolamento (CE) n° 800/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i propri soci;
- la valorizzazione, la sensibilizzazione e l'incremento della produzione e del consumo di alimenti biologici;
- la difesa, la promozione e la salvaguardia del proprio territorio di vita.

La Cooperativa si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci: perciò la cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514. La cooperativa, inoltre, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa potrà operare anche con i terzi.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza è tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici.

A titolo esemplificativo:

a) coltivazione - mediante acquisto, affitto o in qualsiasi altra forma da privati o da Enti pubblici di terreni - allo scopo di coltivarli e valorizzarli dal punto di vista agrico-

lo e forestale;

c) selvicoltura e allevamento di animali;

b) raccolta, trasporto, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione diretta del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, dei prodotti conferiti dai propri soci e di altri prodotti complementari;

c) attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata;

d) ogni attività connessa ed inerente, ivi comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale; agrituristiche; di turismo rurale; di fattoria didattica e sociale; di vendita diretta e consumo in azienda, anche mediante acquisto, affitto o assunzione in gestione a vario titolo, costruzione o ristrutturazione di fabbricati o altre strutture funzionali alla realizzazione delle suddette attività;

e) assunzione di lavori di bonifica, opere di sistemazione e manutenzione forestale, idraulica ed ambientale, realizzazione, mantenimento e ripristino di aree verdi sia da privati sia da enti pubblici e qualunque altro intervento agricolo di ogni genere e tipo nel rispetto dei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:

- ricevere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale da Enti Pubblici, privati e persone fisiche;

- promuovere ed assistere in ogni loro fase altre realtà del privato sociale, con indirizzi affini o complementari, fornendo loro l'eventuale sostegno necessario, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e progettazione finalizzata al reperimento di fondi pubblici o privati;

- impegnarsi, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa si propone, inoltre, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed

affine a quelle su indicate, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, ivi compresa: l'assunzione di partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile nonché ad organismi economici, sindacali, professionali, che si propongano attività cooperativistiche, mutualistiche, assistenziali, finanziarie, di lavoro, di servizio o similari, con delibera dell'Organo Amministrativo.

ART. 5 - CATEGORIE DI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere ammessi come soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. SOCI LAVORATORI, anche svantaggiati ai sensi della normativa vigente, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;
2. SOCI VOLONTARI, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
3. SOCI SOVVENTORI: persone fisiche o giuridiche che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, ovvero sostengono economicamente la Cooperativa;
4. SOCI FRUITORI, le persone fisiche e giuridiche che usufruiscono direttamente o indirettamente dei beni, dei servizi, dei prodotti e delle attività della cooperativa e che ne godono a vario titolo;
5. SOCI DI CATEGORIA SPECIALE: di cui all'art. 6 del presen-

te Statuto.

Possono essere altresì ammessi, come soci i soggetti, diversi dalle persone fisiche, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e/o lo sviluppo dell'attività delle cooperative o che siano comunque in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in ogni caso divenire soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, salvo diversa valutazione dell'Organo Amministrativo.

A norma della legge 142/01 e successive modifiche e integrazioni, i soci lavoratori di cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci lavoratori stabiliscono con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, nelle forme che saranno disciplinate dall'Assemblea con apposito Regolamento.

I soci lavoratori, tenuto conto del tipo di rapporto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo Amministrativo della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

ART. 6 - SOCI DI CATEGORIA SPECIALE

L'Organo Amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci (anche sprovvisti dei requisiti richiesti ai soci ordinari) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- A) alla loro formazione professionale;
- B) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera A), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debba-

no completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera B), l'Organo Amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio ammesso alla categoria speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero di quote che il socio ammesso alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.

Ai soci appartenenti alla categoria speciale possono essere erogati i ristorni, previsti dall'articolo 25 del presente Statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni assembleari relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa, non godono del diritto di ispezionare i libri sociali né possono cedere le proprie quote.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente Statuto, costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale:

- 1) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione (nel caso di interesse alla formazione).
- 2) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

3) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

4) il mancato adeguamento agli standard produttivi (nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine massimo di 5 (cinque) anni o del minor termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, 6 (sei) mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che dovrà verificare la sussistenza dei requisiti stabiliti per i soci ordinari.

ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) se si tratta di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto e i motivi della richiesta;
- l'indicazione dell'effettiva attività e dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge;
- la dichiarazione di conoscere e di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la dichiarazione di accettare la clausola arbitrale come da art. 37 del presente Statuto.

b) se si tratta di persone giuridiche, società, associazioni od enti:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con lo scopo mutualistico e dell'oggetto sociale ed assegna il socio alla categoria di appartenenza.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà iscritto nell'apposita sezione del Libro Soci.

In caso di rigetto, l'Organo Amministrativo dovrà motivare la deliberazione e comunicarla, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

Il proponente, può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'Organo Amministrativo nella relazione al Bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge o dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini previsti dall'Organo Amministrativo e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- al versamento della tassa di ammissione, se stabilita dall'Organo Amministrativo;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci che non partecipano direttamente all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Le deliberazioni dell'Assemblea che non sono assunte in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro dei verbali dell'assemblea.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci.

ART. 9 - TRAFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, precisando chi sia l'acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-

sere motivato; contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale, con le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, nonché per causa di morte, se trattasi di socio persona fisica, e per scioglimento o liquidazione se trattasi di socio diverso da persona fisica.

ART. 11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;
- a cui sia stata negata la possibilità di trasferire la propria quota.

E' vietato, in ogni caso, il recesso parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti non sussistano, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura arbitrale, con le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 12 - ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione e la partecipazione alla Cooperativa e non abbia esercitato il diritto di recesso;
- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che siano inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- nel caso di socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento o secondo il regolamento interno o si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai la-

vori della Cooperativa;

- nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato:

- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 9, senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo nei casi in cui sia prevista;

- svolga, o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

- che rechi grave turbativa alla vita sociale della cooperativa, adotti comportamenti o adoperi mezzi idonei ad alterare il regolare funzionamento degli organi sociali o a danneggiarne l'immagine e la dignità, compia ogni altro atto idoneo a recare grave pregiudizio ai principi di mutualità economica e sociale ai quali si ispira la cooperativa;

- che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa o disertì, senza giustificato motivo espresso in forma scritta, le assemblee sociali;

- che sia stato interdetto, inabilitato, o condannato a una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stato condannato per delitti contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

- che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa. Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'Assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La delibera dell'Organo Amministrativo in materia di recesso ed esclusione è comunicata ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo Amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

ART. 13 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota,

dietro presentazione di atto notorio o di altra idonea documentazione dalla quale risulti la loro legittimazione.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del Codice Civile.

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO, ESCLUSIONE O MORTE

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate interamente liberate, aumentata delle somme eventualmente collegate alla rivalutazione e ristorno, a norma del presente Statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e dovrà essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del Bilancio stesso.

Per la quota assegnata al socio o agli eredi del socio defunto mediante distribuzione di ristorni sotto forma di aumento proporzionale della rispettiva quota, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di 5 (cinque) anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

I soci receduti o esclusi o gli eredi/legatari del socio defunto avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, pena l'acquisizione da parte della Cooperativa. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla Riserva Legale.

ART. 16 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea, tenendo conto della natura del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

ART. 17 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sottoscritto dai soci, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, il cui valore nominale di ciascuna sia compreso tra il limite minimo e massimo stabilito dall'art. 2525 C.C.;

- dalla Riserva Legale, formata con le quote degli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate, ai soci receduti o esclusi;
- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
- dalla Riserva straordinaria.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le Riserve sono indivisibili non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto di scioglimento.

ART. 18 - BILANCIO di ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di Bilancio economico, secondo le disposizioni di legge e ai documenti ad esso allegati obbligatori per legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

L'Organo Amministrativo documenta, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi della normativa vigente.

Il Bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di Cooperativa a mutualità prevalente della società.

Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo Amministrativo con propria deliberazione, presa prima della scadenza dei 90 giorni della data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

ART 19 - RISTORNI

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di Bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di rimborso a favore dei soci, qualora lo consentano le

risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata.

La ripartizione del ristoro ai soci è regolata dall'apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 20 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla ripartizione degli utili destinandoli:

- a. una quota non inferiore al 30% alla Riserva Legale;
- b. una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c. un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci, in misura non superiore ai limiti di legge previsti in materia;
- d. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e. quanto residua alla Riserva straordinaria.

L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni di cui al precedente punto b), in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alla Riserva Legale.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle Riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdita di esercizio.

ART. 21 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- l'organo di controllo contabile, se nominato.

ART. 22 - ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in territorio italiano.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie, in relazione a quanto prevede la normativa vigente.

A ciascun socio, almeno 10 giorni prima dell'adunanza, deve essere inviato, mediante lettera raccomandata, anche a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un

giorno diverso da quello della prima.

La convocazione si intenderà validamente eseguita anche quando l'avviso pervenga ai soci almeno 2 giorni prima dell'adunanza se dalla stessa risultino ragioni di urgenza.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti i membri dell'Organo Amministrativo (e sindaci o revisore, se nominati) sono presenti o informati della riunione, e può deliberare se nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. I membri dell'Organo Amministrativo (e sindaci o revisore, se nominati) non presenti in Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Cooperativa, nella quale precisano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e dei documenti ad esso correlati.

ART. 23 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

I soci, riuniti in Assemblea, decidono su ogni materia che la legge ed il presente Statuto riservano alla loro competenza.

In particolare l'Assemblea ordinaria:

- approva il Bilancio e la destinazione degli utili;
- nomina e revoca i membri dell'Organo Amministrativo e determina eventuali compensi;
- nomina e revoca i Sindaci o il revisore contabile e ne determina il compenso;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulle domande di ammissione a socio non accolte;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- modificazioni dello Statuto;
- operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'Assemblea decide, altresì, sugli argomenti che uno o più membri dell'Organo Amministrativo o almeno un terzo dei soci sottopongono alla sua approvazione.

ART. 24 - DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire

personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta e che non sia amministratore o sindaco. Nessuno può rappresentare per delega più di altri tre soci.

Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del C.C.

ART. 25 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dalla stessa Assemblea; è escluso in ogni caso il voto segreto.

ART. 26 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 27 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

Il verbale dell'Assemblea ordinaria deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve indicare:

- la data e l'ora dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, eventualmente anche in allegato;
- le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, eventualmente anche in allegato.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ART. 28 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La Cooperativa può essere amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 9 membri, eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

Possono esser nominati anche i terzi, ma la maggioranza dei

componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere scelta tra i soci lavoratori, o tra le persone indicate dai soci lavoratori rappresentanti legali dei soci persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, o comunque fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina, e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice presidente.

Al momento dell'accettazione della loro nomina, gli amministratori dovranno accettare in modo espresso la clausola arbitrale prevista dal presente statuto.

Qualora gli amministratori scaduti e non rieletti fossero esposti con garanzie personali verso terzi, nell'interesse della società, i nuovi amministratori sono obbligati a sollevarli da dette garanzie, che saranno da loro assunte.

ART. 29 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma 2 del C.C.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ART. 30 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, anche consegnata a mano, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
 - che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

ART. 31 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il Consiglio di Amministrazione, o il Collegio Sindacale se nominato, è tenuto a convocare l'Assemblea e rimanere in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 32 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori o a terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti a riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

ART. 33 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

ART. 34 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sulla Società, se obbligatorio per

legge o se voluto dall'Assemblea, è esercitato, ai sensi del primo comma dell'Art. 2409 bis del Codice Civile, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro.

ART. 35 - LIQUIDATORI

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

I liquidatori devono accettare espressamente la clausola arbitrale prevista nel presente statuto.

ART. 36 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, come sopra previsto;
- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 37 - CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie fra i soci o tra i soci e la Cooperativa, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori e liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nella quale la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono deferite al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove la Cooperativa ha sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci, è notificata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n°5/2003.

L'arbitro decide secondo diritto, nel termine di 3 mesi dall'accettazione, salvo che il termine sia prorogato per non più di una volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n°5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza Tecnica o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L'arbitro fissa, al momento dell'accettazione, le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti. L'arbitro, in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione.

La parte che attiva la procedura, deve anticipare le relative spese.

ART. 38 - REGOLAMENTI

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento interno della Cooperativa; in tutti i casi i regolamenti sono approvati dall'Assemblea.

ART. 39 - PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci lavoratori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'art. 2514 del Codice Civile, la Cooperativa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dalla detta norma;
- non potrà distribuire riserve fra i soci;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Tutte le "clausole mutualistiche" contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere osservate.

ART. 40 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti, si applicano le leggi in materia e, in particolare, la Legge n. 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale n. 23/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative. Per quanto non previsto nel titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative" si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA.

F.to Sara Tognato

F.to dr. Riccardo Speranza Notaio (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL DPR N. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

PADOVA, LI 24 NOVEMBRE 2015.